

Causa Lorenzetti c. Italia – Seconda sezione – sentenza 10 aprile 2012 (ricorso n. 32075/09)

Diritto alla pubblicità delle udienze – Derogabilità del principio ai sensi della Convenzione – Accettabilità dell'assenza di udienza pubblica in casi eccezionali – Violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU – Sussiste.

Diritto ad una sentenza resa in udienza pubblica – Elasticità del principio, da adattare alle particolarità del procedimento e alla finalità e all'oggetto dell'art. 6 par. 1 CEDU – Violazione art. 6, par. 1, CEDU – Non sussiste.

Presunzione di innocenza – Estensione della presunzione ai procedimenti giudiziari conseguenti al proscioglimento definitivo dell'accusato – Incompatibilità dell'esigenza di una prova di innocenza nell'ambito di un procedimento relativo all'indennizzo per ingiusta custodia cautelare – Distinzione tra la valutazione della colpevolezza e la valutazione del contributo dato alla nascita di indizi – Violazione dell'art. 6, par. 2, CEDU – Non sussiste.

Il principio fondamentale della pubblicità delle udienze è una componente essenziale del processo equo, sebbene l'art. 6 par. 1 della Convenzione ammetta delle deroghe. In casi eccezionali, può non essere necessaria l'udienza pubblica, in quanto le questioni sollevate possono essere risolte sulla base del fascicolo di causa o delle osservazioni delle parti, anche per il carattere altamente tecnico delle questioni stesse. Queste circostanze non si ravvisano nel caso di procedimenti giudiziari concernenti l'indennizzo per custodia cautelare ingiusta, che, pertanto, richiedono l'udienza pubblica.

Il principio per cui la sentenza deve essere resa pubblicamente deve essere interpretato con una certa elasticità, tenendo conto delle caratteristiche del procedimento e del fine e dell'oggetto dell'art. 6 par. 1 CEDU.

La valutazione, effettuata nell'ambito di un procedimento relativo alla richiesta di riparazione per ingiusta custodia cautelare, del contributo che la persona prosciolta ha dato alla nascita di indizi nei suoi confronti, non collide con la presunzione di innocenza, vertendo su un oggetto diverso dalla responsabilità penale della persona.

Fatto. Il ricorrente, un medico ospedaliero, era stato arrestato nell'ambito dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti per truffe a danno dell'ospedale presso il quale prestava servizio. Il GIP di Siracusa aveva disposto nei suoi confronti la misura custodia cautelare, ravvisando gravi indizi di colpevolezza relativi a cinque episodi di truffa e di falso: in particolare, il ricorrente era stato sospettato di aver percepito il suo stipendio di medico fingendo di essere a lavoro.

Il 22 dicembre 2000 era stato rimesso in libertà. Successivamente, il GIP lo aveva rinviato a giudizio e il tribunale di Siracusa lo aveva condannato a un anno di reclusione per uno dei cinque casi di truffa, assolvendolo per gli altri quattro e per il delitto di abuso d'ufficio con formula piena. Il ricorrente aveva appellato la sentenza, e la Corte d'Appello di Catania aveva assolto il ricorrente anche per l'episodio di truffa con la formula piena. La Corte d'appello, tuttavia, aveva sottolineato che il comportamento del ricorrente era censurabile sotto il profilo disciplinare; ciononostante, non era stato integrato il delitto di truffa, secondo la Corte. Il 23 novembre 2006, il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'Appello di Catania riparazione per la misura della custodia cautelare, in base all'art. 314 comma 1 del codice di procedura penale.

Come previsto nell'ordinamento italiano, ai sensi del combinato disposto degli articoli 315, 646 e 127 del codice di procedura penale, il procedimento si era svolto in camera di consiglio alla presenza dell'avvocato del ricorrente; quest'ultimo non aveva chiesto di essere sentito. La Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorrente avesse contribuito a provocare, per via delle diverse assenze ingiustificate, dei sospetti e quindi la privazione di libertà e il mantenimento in stato di detenzione. Per la Corte, sussisteva la colpa grave del ricorrente. La Cassazione, adita sul punto, aveva ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico e corretto.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso alla Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 6, par. 1 e 2 della Convenzione.

Diritto.

Sulla pubblicità delle udienze (art. 6 par. 1 CEDU). La Corte ricorda che la pubblicità dei dibattimenti giudiziari costituisce un principio fondamentale consacrato dall'art. 6, par. 1. Tale pubblicità tutela coloro che sono sottoposti alla giustizia da una giustizia segreta, che sfugge al controllo pubblico: contribuisce altresì a mantenere la fiducia della collettività negli organi giudiziari. Attraverso la trasparenza che conferisce all'amministrazione della giustizia, la pubblicità aiuta a raggiungere l'obiettivo dell'art. 6, par. 1, ovvero il processo equo, la cui garanzia figura tra i principi di ogni società democratica. Tuttavia, l'art. 6 non impedisce delle deroghe a tale principio, in ragione delle circostanze peculiari del caso.

Nel caso di specie, l'impiego della procedura in camera di consiglio è espressamente previsto dalla normativa nazionale e le parti non hanno la possibilità di ottenere lo svolgimento di un'udienza pubblica. La Corte osserva peraltro che il Governo non ha invocato nessuna delle eccezioni di cui al par. 1 dell'art. 6 e che nessuna di queste eccezioni è applicabile al caso di specie. La Corte rammenta, poi, che un'udienza pubblica può non essere necessaria, tenuto conto delle circostanze eccezionali del caso, in particolare quando non sono sollevate questioni di fatto o di diritto che non possono essere risolte sulla sola base del fascicolo disponibile o delle osservazioni delle parti. Ciò avviene specialmente quando si tratta di questioni altamente tecniche (in tal senso, *Schuler-Zraggen c. Svizzera*, 24 juin 1993, § 58 e *Döry c. Svezia*, n° 28394/95, § 41).

Nel caso di specie, la Corte afferma che non si trattava di questioni di carattere tecnico. Essa ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale, quando viene trattata una richiesta di indennizzo per custodia cautelare ingiusta, nessuna circostanza eccezionale giustifica una conduzione dell'udienza senza il controllo pubblico, dal momento che non vengono in rilievo questioni tecniche che possono essere affrontate in maniera soddisfacente sulla sola base del fascicolo di causa. Pertanto, la Corte reputa fondamentale che i soggetti coinvolti in un procedimento di riparazione per custodia cautelare ingiusta si vedano riconosciuta, per lo meno, la facoltà di chiedere un'udienza pubblica. Quindi, a suo avviso, come da giurisprudenza ormai consolidata in materia di misure di prevenzione, c'è stata violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione.

Sulla necessità di rendere pubblicamente la pronuncia. Per quanto concerne l'esigenza di rendere pubblicamente la pronuncia, la Corte ritiene che occorra valutare con una certa elasticità il regime di pubblicità della pronuncia previsto dal diritto interno, alla luce delle particolarità del procedimento e in funzione dello scopo e dell'oggetto dell'art. 6, par. 1, CEDU. Nella fattispecie, l'ordinanza della Corte d'appello e la sentenza della Cassazione sono state depositate in cancelleria e il ricorrente è stato informato del deposito: la Corte, anche sulla base della sua giurisprudenza pregressa, ritiene che in questo caso le esigenze di pubblicità siano state rispettate e dichiara manifestamente infondato questo motivo di ricorso.

Sulla violazione della presunzione di innocenza. La Corte ricorda che il campo di applicazione dell'art. 6, par 2, CEDU sulla presunzione di innocenza si estende ai procedimenti giudiziari consecutivi al proscioglimento definitivo dell'accusato, nella misura in cui questi costituiscono un corollario dei procedimenti penali in cui il ricorrente era accusato. Una volta che una sentenza di proscioglimento è diventata definitiva, esprimere dubbi sulla colpevolezza non è compatibile con la presunzione di innocenza. Anche esigere che una persona fornisca la prova della propria innocenza nell'ambito di una procedura di indennizzo per la custodia cautelare subita non è compatibile con la presunzione di innocenza. La Corte osserva che i motivi su cui si fonda l'ordinanza della Corte d'appello di Catania del 13 luglio 2007 non si riferiscono alla responsabilità penale del ricorrente o alla persistenza di sospetti a suo carico, nonostante l'intervenuto proscioglimento, bensì soltanto al suo contributo alla nascita di indizi nei suoi confronti. Pertanto, questo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Sull'equa soddisfazione del ricorrente. La Corte ritiene che la constatazione della violazione costituisca equa soddisfazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 314 codice di procedura penale (c.p.p.)

Art. 315 c.p.p.

Art. 646 c.p.p.

Art. 127 c.p.p.

Art. 611 c.p.p.

Art. 6 § 1 CEDU

Art. 6 § 2 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 § 1 CEDU – sulla pubblicità delle udienze come principio fondamentale dell'equo processo : *Diennet c. Francia*, sentenza 26 settembre 1995, serie A n° 325-A, § 33 ; *Gautrin e altri c. Francia*, sentenza 20 maggio 1998, § 42, e *Hurter c. Svizzera*, n° 53146/99, § 26, 15 dicembre 2005.

Art. 6 § 1 CEDU – sulle circostanze eccezionali che rendono non necessaria l'udienza pubblica : *Schlumpf c. Svizzera*, n° 29002/06, § 64, 8 gennaio 2009 ; *Döry c. Svezia*, n° 28394/95, § 37, 12 novembre 2002 ; *Lundevall c. Svezia*, n° 38629/97, § 34, 12 novembre 2002 ; *Salomonsson c. Svezia*, n° 38978/97, § 34, 12 novembre 2002 ; vedere anche, *mutatis mutandis*, *Fredin c. Svezia (n° 2)*, sentenza 23 febbraio 1994, serie A n° 283-A, §§ 21-22, e *Fischer c. Austria*, sentenza 26 aprile 1995, serie A n° 312, § 44 ; *Schuler-Zgraggen c. Svizzera*, 24 giugno 1993, § 58, serie A ; *Göç c. Turchia* [GC], n° 36590/97, sentenza 11 luglio 2002.

Art. 6 § 1 CEDU – sull'esigenza che la pronuncia sia resa pubblicamente : *Pretto e altri c. Italia*, sentenza 8 dicembre 1983, § 26, série A n° 71 ; *B. e P. c. Regno Unito*, n° 36337/97 et 35974/97, §§ 45-46, CEDU 2001-III ; *Sutter c. Svizzera*, sentenza 22 febbraio 1984, serie A n° 74, § 33 ; *Ernst c. Belgio* n° 33400/96, sentenza 15 luglio 2003.

Art. 6 § 2 CEDU – sulla presunzione di innocenza : *Sekanina c. Austria*, 25 agosto 1993, serie A n° 266 A ; *Rushiti c. Austria*, n° 28389/95, 21 marzo 2000, *Lamanna c. Austria*, n° 28923/95, 10 luglio 2001 ; *Capeau c. Belgio*, n° 42914/98, § 25, CEDU 2005-I.